



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 171 del 19.11.2020

COPIA

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale per l'utilizzo ed il riparto delle risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 - anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001, secondo le cui previsioni:

- le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione (articolo 40, comma 3-bis);
- nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo (articolo 40, comma 3-ter);

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;

dato atto che:

- con deliberazione della Giunta n.104 del 22/05/2018 è stata costituita l'attuale delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, per l'espletamento, per conto dell'Amministrazione, della contrattazione finalizzata alla disciplina degli istituti la cui regolamentazione è rimessa dalla

contrattazione collettiva nazionale a quella decentrata;

- in data 12/06/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa per il triennio 2019/2021, sulla base delle direttive dell'Amministrazione e dell'autorizzazione alla stipula fornita alla delegazione trattante di parte pubblica con delibera di Giunta n.77 del 07/05/2019;

vista la determinazione n.206 del 09/03/2020 con la quale l'Ufficio Personale ha provveduto alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2019, per complessivi euro 190.925,03;

rilevato che l'articolo 8 del citato CCNL del 21/05/2018 prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del medesimo CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale;

richiamata la deliberazione di Giunta n.139 del 31/08/2020 con la quale sono state formalizzate le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8 del CCNL 21/05/2018, sulla base della regolamentazione degli istituti disposta dal CCDI 2019/2021 del 12/06/2019:

- la parte prevalente delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate dovrà essere destinata alla valorizzazione della performance del personale dipendente, al fine di incentivare il perseguimento degli obiettivi e il merito;
- dovranno essere stanziati risorse sufficienti a garantire la reperibilità del personale dipendente nell'ambito degli interventi che potranno essere richiesti in corso d'anno al Centro operativo comunale (COC) in occasione delle allerte meteo;
- in generale, le trattative dovranno essere ricondotte ai principi di imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed equità, avuto riguardo agli obiettivi dell'Amministrazione e alle finalità istituzionali dell'Ente;

considerato che in data 22/10/2020, a seguito di specifica contrattazione, è stata sottoscritta l'allegata ipotesi di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2020, sulla base della regolamentazione degli istituti effettuata nel CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 12/06/2019, il cui contenuto è ritenuto compatibile con le suddette direttive fornite dall'Amministrazione comunale e agli obiettivi dell'Ente;

visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi

ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

dato atto che anche l'articolo 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

rilevato che:

- con nota protocollo n.33129 del 28/10/2020 l'Ente ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti l'allegata ipotesi di accordo di utilizzo delle risorse decentrate riferibili all'anno 2020, congiuntamente alla correlata relazione illustrativa, tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale dell'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori, con proprio verbale n.29 del 29/10/2020, agli atti, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della preintesa in parola, evidenziando che la stessa è conforme alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ed alle norme contrattuali nazionali di riferimento;

ritenuto per quanto sopra di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2020, conformemente all'ipotesi di intesa sottoscritta in data 22/10/2020;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non determina riflessi diretti in termini di maggiore spesa o diminuzione di entrata;

con votazione unanime e per le motivazioni testé esposte

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018 relative all'anno 2020, come da ipotesi di intesa siglata con la parte sindacale in data 22/10/2020, allegata in copia alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di rimettere ai soggetti e agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/11/2020** al **08/12/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/11/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 08/12/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.11.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Allegato alla delibera di Giunta

ACCORDO ANNUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CCNL 21/05/2018 RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE – ANNO 2020

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Ambito di applicazione, durata e interpretazione

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Art. 2 Interpretazione autentica

Titolo II – Risorse decentrate

Capo I – Determinazione delle risorse e disciplina generale di utilizzo

Art. 3 Determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata

Art. 4 Disciplina generale di utilizzo delle risorse

Capo II – Risorse indisponibili per la contrattazione

Art. 5 Risorse indisponibili

Art. 6 Scorporo dal Fondo delle risorse relative all'indennità di comparto

Art. 7 Scorporo dal Fondo delle risorse relative alle progressioni economiche

Art. 8 Scorporo dal Fondo delle risorse relative alle ex VIII Qualifiche funz.

Titolo III – Finanziamento degli istituti contrattuali

Capo I – Riparto generale

Art.9 Riparto generale delle risorse

Capo II Finanziamento dei vari istituti contrattuali

Art.10 Indennità condizioni lavoro

Art.11 Indennità per specifiche responsabilità

Art.12 Incentivi tecnici, avvocatura, recupero ICI e concessioni in sanatoria

Art.13 Compensi per i messi notificatori

Art.14 Indennità di servizio esterno

Art.15 Indennità di funzione

Art.16 Reperibilità

Art.17 Indennità di turno

Art.18 Compensi per lavoro prestato in giorno festivo

Art.19 Compensi per rilevazioni statistiche ISTAT

Art.20 Compensi per la performance individuale ed organizzativa

Capo III Riepilogo e modifica delle poste

Art.21 Sintesi utilizzo delle risorse

Art.22 Modifica delle poste relative ai vari istituti contrattuali

Allegato Quadro di sintesi utilizzo delle risorse decentrate anno 2020

**ACCORDO ANNUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CCN. 21/05/2018 RELATIVO
ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE, DURATA E INTERPRETAZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse relative all'anno 2020 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a) del medesimo CCNL, sulla base della regolamentazione assunta con il Contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021 sottoscritto in via definitiva in data 12/06/2019.
2. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in regime di tempo pieno o di tempo parziale, salvo quanto specificatamente previsto per i singoli istituti.
3. Salvo quanto eventualmente previsto per i singoli istituti contrattuali dal CCDI del 12/06/2019, il presente accordo esplica i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2020.
4. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici ed economici maturati dal personale dipendente nel corso del 2020 in applicazione del CCDI del 12/06/2019.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Le clausole del presente CCDI possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del CCNL 21/05/2018.
2. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
3. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure previste dall'articolo 8 del CCNL 21/05/2018, sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva, ovvero sin dall'inizio della vigenza del presente contratto integrativo.

TITOLO II – RISORSE DECENTRATE

CAPO I – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE E DISCIPLINA GENERALE UTILIZZO

Art. 3 – Determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata

1. Il Fondo delle risorse decentrate (nel prosieguo indicato come "Fondo"), in applicazione delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n.206 del 09/03/2020 in complessivi euro 190.925,03, come da prospetto allegato al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Il Fondo potrà essere oggetto di rivisitazione ad opera del Responsabile

dell'Ufficio Personale tenuto conto di intervenuti fattori, di errori formali e/o materiali, di sopraggiunte disposizioni di legge, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.75/2017 e di analoghe disposizioni di legge.

3. L'ammontare del Fondo potrà essere altresì rideterminato, su indicazioni dell'Amministrazione, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019 e delle relative disposizioni attuative, a norma del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Art. 4 – Disciplina generale di utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo, al netto di quelle indisponibili ai sensi del successivo Capo II, vengono utilizzate per la remunerazione degli istituti nel prosieguo disciplinati secondo le previsioni dei contratti collettivi vigenti e delle ulteriori disposizioni del Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Sestu 2019/2021 siglato in data 12/06/2019.
2. Gli importi relativi all'utilizzazione delle risorse tra i diversi istituti sia stabili che variabili vengono quantificati in maniera presunta, sulla base delle elaborazioni, dei dati e delle previsioni disponibili al momento della sottoscrizione del presente.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Personale è autorizzato sin d'ora ad effettuare le opportune modifiche in positivo o negativo alle risorse indicate nel presente contratto per consentire il finanziamento completo degli istituti previsti sino al 31/12/2020.
4. Le risorse che dovessero residuare o necessitare al finanziamento degli istituti indicati nel presente contratto aventi carattere stabile o variabile, anche in seguito all'eventuale rivisitazione del Fondo ai sensi del precedente articolo 3, commi 2-3, comporteranno modifiche in positivo o in negativo al finanziamento previsto per i compensi diretti ad incentivare la performance individuale e organizzativa, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018, senza che le parti debbano addivenire in merito a nuova contrattazione.

CAPO II – RISORSE INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE

Art. 5 – Risorse indisponibili

1. Secondo la previsione di cui all'articolo 68 del CCNL 21/05/2018, l'Amministrazione rende disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:
 - a) quote dell'indennità di comparto, di cui all'articolo 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22/01/2004;
 - b) indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII

qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del CCNL del 06/07/1995.

Art. 6– Scorporo dal Fondo delle risorse relative all'indennità di comparto

1. Ai fini delle contrattazione del riparto delle risorse per l'anno 2020, le risorse del Fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, vengono depurate, ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21/05/2018, dalle somme necessarie in maniera vincolata alla corresponsione, nella medesima annualità, dell'indennità di comparto secondo la disciplina di cui all'articolo 33 del CCNL 22/01/2004, quantificate in presuntivi € 40.573,28; detta somma presunta sarà soggetta a ricalcolo al 31/12/2020 sulla base dell'effettivo personale avente prestato servizio in corso d'anno ed avente beneficiato della relativa indennità.

Art. 7 – Scorporo dal Fondo delle risorse relative alle progressioni economiche

1. Ai fini delle contrattazione del riparto delle risorse per l'anno 2020, le risorse del Fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, vengono depurate, ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21/05/2018, dalle somme necessarie in maniera vincolata alla corresponsione, nella medesima annualità, delle progressioni economiche orizzontali già riconosciute al personale, quantificate in presuntivi € 61.885,06; detta somma presunta sarà soggetta a ricalcolo al 31/12/2020 sulla base dell'effettivo personale avente prestato servizio in corso d'anno ed avente beneficiato delle relative progressioni economiche.

Art. 8 – Scorporo dal Fondo delle risorse relative alle ex VIII Qualifiche funzionali

1. Ai fini delle contrattazione del riparto delle risorse per l'anno 2020, le risorse del Fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, vengono depurate, ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21/05/2018, dalle somme necessarie in maniera vincolata alla corresponsione, nella medesima annualità, dell'indennità annua di euro 774,68 di cui all'articolo 45, comma 1, del DPR n. 333/1990 a tutto il personale della ex ottava qualifica che ne beneficiava alla data del 01/04/1999 e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del CCNL del 06/07/1995, quantificate in presuntivi € 1.549,36; detta somma presunta sarà soggetta a ricalcolo al 31/12/2020 sulla base dell'effettivo personale rientrante in tale casistica, attualmente quantificato in n.2 unità per n.12 mensilità ciascuna.

TITOLO III – FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

CAPO I – RIPARTO GENERALE

Art.9 – Riparto generale delle risorse

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 e dall'articolo 7 del CCDI 2019/2021 del 12/06/2019, le parti addivengono al seguente riparto generale delle risorse relative all'anno 2020:

a	Risorse stabili	€ 165.989,84
b	Risorse variabili disponibili	€ 26.171,95
c	Risorse variabili (Compensi Messi)	
d	Risorse variabili (Compensi Istat)	
T ₁	Totale (a+b+c+d)	€ 192.161,79
Q ₁	Quota minima risorse variabili da destinare alle indennità di cui all'art.68, co.2, lettere a), b), c), d), e), f) ¹	€ 13.086,98
Q ₂	Quota minima risorse variabili da destinare alla indennità di cui all'art.68, co.2, lettera b (performance individuale)	€ 7.852,59
Q ₃	Quota minima risorse variabili da destinare alle indennità di cui all'art.68, co.2, lettere c), d), e), f), ovvero Q ₁ - Q ₂	€ 5.234,39

¹in base all'articolo 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 la parte prevalente delle risorse variabili, con eccezione delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e delle risorse di cui all'articolo 54 del CCNL del 14/09/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori), deve essere destinata ai seguenti trattamenti economici e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinques;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;

CAPO II – FINANZIAMENTO DEI VARI ISTITUTI CONTRATTUALI

Art.10 – Indennità condizioni lavoro

(art.70 bis CCNL 21/05/2018 e art.11 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità condizioni di lavoro, prevista dall'articolo 70 bis del CCNL 21/05/2018 e destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, ovvero esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, ovvero implicanti il maneggio di valori, sulla base della regolamentazione e degli importi giornalieri stabiliti dall'articolo 11 del CCDI 12/06/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste con decorrenza dal 01/01/2020:
 - a) condizioni disagiate (art.11, co.3, lett. a) CCDI 2019/2021 del 12/06/2019 (orari particolari):
non ricorre il caso
 - b) condizioni disagiate (art.11, co.3, lett. b) CCDI 2019/2021 del 12/06/2019 (assistenza organi istituzionali):
stanziamento: **€ 300,00** (per n.21 sedute consiglio - consuntivo 2019 - oltre a relative Commissioni consiliari);
 - c) rischi (art.11, co.4, lett.a) e b) CCDI 2019/2021 del 12/06/2019:
stanziamento: **€ 1.100,00** (per n.5 dipendenti su base annua);
 - d) maneggio valori (art.11, co.5, lett. a) e b) CCDI 2019/2021 del 12/06/2019:
stanziamento: **€ 720,00** (per n.3 dipendenti su base annua);
2. Eventuali economie dovessero realizzarsi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate al finanziamento della performance.

Art.11 – Indennità per specifiche responsabilità

(art.70 quinquies CCNL 21/05/2018 e art.12 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità, prevista dall'articolo 70 quinquies del CCNL 21/05/2018 e destinata a remunerare le attività regolamentate dall'articolo 12 del CCDI 12/06/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste con decorrenza dal 01/01/2020:
 - a) ruolo di Data Protection Officer (art.12, co.2, lett.a):
stanziamento: **€ 1.500,00** (per n.1 dipendente su base annua);
 - b) Ufficiale di stato civile ed anagrafe con delega completa (art.12, co.3, lett.a):
stanziamento: **€ 550,00** (per n.2 dipendenti, di cui uno con delega conferita in corso d'anno);
 - c) Ufficiale elettorale (art.12, co.3, lett.a):
stanziamento: **€ 0,00** (non ricorre la fattispecie nel 2020);
 - d) Addetto servizio protezione civile (art.12, co.3, lett.C):
stanziamento: **€ 1.200,00** (per n.8 dipendenti su base annua);
 - e) Ufficiale giudiziario (art.12, co.3, lett.d):

stanziamento: € 125,00 (per n.1 dipendente per 5 mensilità)

2. Eventuali economie dovessero realizzarsi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate al finanziamento della performance.

Art.12 – Incentivi tecnici, compensi avvocatura, recupero evasione ICI e istruttoria concessioni in sanatoria

(art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21/05/2018 e art.14 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento degli incentivi elencati nell'articolo 68, comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018, ripresi dall'articolo 14 del CCDI 12/06/2019, le parti danno atto dei seguenti stanziamenti inseriti nel Fondo 2020:

a) **incentivi tecnici** (articolo 113 D.Lgs. n.50/2016):

tale incentivo non risulta ancora regolamentato e pertanto le relative risorse non sono state quantificate; eventuali apposite poste dovessero essere previste ad incremento del Fondo 2020 per tali finalità verranno erogate al personale dipendente a consuntivo sulla base dei presupposti di legge e delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari in materia;

b) **compensi per avvocatura** (articolo 27 CCNL 14/09/2000 e R.D.L. n.1578/1933):

non sussistono i presupposti all'interno dell'Ente per il finanziamento di tale istituto;

c) **recupero evasione ICI** (articolo 59, comma 1, lettera p. D.Lgs n.446/1997):

non sono state comunicate dal competente Ufficio attività rientranti in tale previsione con riferimento all'anno corrente; l'istituto non ha alimentato il Fondo 2020 e pertanto non viene al momento finanziato; eventuali apposite poste dovessero essere previste ad incremento del Fondo 2020 per tali finalità verranno erogate al personale dipendente a consuntivo sulla base dei presupposti di legge e delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari in materia;

d) **attività istruttoria concessioni in sanatoria** (articolo 32, comma 40, del D.L. n.269/2003)

non sono state comunicate dal competente Ufficio attività rientranti in tale previsione con riferimento all'anno corrente; eventuali apposite poste dovessero essere previste ad incremento del Fondo 2020 per tali finalità verranno erogate al personale dipendente a consuntivo sulla base dei presupposti di legge e delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari in materia.

Art.13 – Compensi per i messi notificatori ex art.54 del CCNL del 14/09/2000

(art. 54 CCNL del 14/09/2000 e art.15 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dei compensi ai messi ex articolo 54 del CCNL 14/09/2000, ripresi dall'articolo 15 del CCDI 12/06/2019, in misura pari al 55% del rimborso spese effettivamente introitato per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria, previamente decurtato dalle eventuali spese postali sostenute dall'Ente, come previsto dalla delibera di Giunta n.159 del 03/09/2013, le parti si

danno atto che alla data odierna non risultano formalmente accertate le risorse relative a tale fattispecie.

2. La liquidazione dei compensi di cui al presente articolo, da ripartirsi in parti uguali tra i mesi, è effettuata in un'unica soluzione nell'anno successivo a quello in cui il rimborso spese viene effettivamente introitato dall'Ente, nel rispetto dei limiti per il salario accessorio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.75/2017.
3. Una volta introitati nell'anno corrente i rimborsi da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del precedente comma 1, per le finalità di cui al presente articolo, tenuto conto dei limiti indicati nel precedente comma 2, potranno comunque essere stanziati risorse entro il seguente limite:

stanziamento massimo: **€ 174,33** (cumulativi per n.2 dipendenti) a condizione che vengano introitate le relative somme da individuarsi con specifico provvedimento.

Art.14 – Indennità di servizio esterno

(art.56 quinquies CCNL 21/05/2018 e art.18 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno, prevista dall'articolo 56 quinquies del CCNL 21/05/2018, regolamentata dall'articolo 18 del CCDI 12/06/2019 e quantificata in euro 1,25 lordi al giorno, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste con decorrenza dal 01/01/2020:

stanziamento: **€ 2.000,00** (per teorici n.14-15 dipendenti su base annua)

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, senza necessità di ulteriore contrattazione, potrà essere incrementato dal Responsabile dell'Ufficio Personale per garantire la completa corresponsione dell'indennità nel periodo di riferimento, sulla base delle attestazioni che saranno prodotte dal Comandante della Polizia locale.
3. Eventuali economie dovessero realizzarsi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate al finanziamento della performance.

Art.15 – Indennità di funzione

(art.56 sexies CCNL 21/05/2018 e art.19 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità di funzione, prevista dall'articolo 56 sexies del CCNL 21/05/2018 e regolamentata dall'articolo 19 del CCDI 12/06/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste con decorrenza dal 01/01/2020:

personale formalmente incaricato con provvedimento del Sindaco del ruolo di vice-comandante (art.19, co.3, lett.a):

stanziamento: **€ 1.000,00** su base annua a dipendente incaricato delle relative funzioni, da riproporzionarsi in base al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Art.16 – Reperibilità

(art.24 CCNL 21/05/2018 e art.22 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dei compensi per la reperibilità, ai sensi dell'articolo 24 del CCNL 21/05/2018 e dell'articolo 22 del CCDI 12/06/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste con decorrenza dal 01/01/2020:

- a) servizi demografici, limitatamente al servizio richiesto all'Ufficiale di Stato Civile per le denunce di morte (art.22, co.1, lett.a, CCDI 12/06/2019):
stanziamento: **€ 800,00**;
 - b) centro operativo comunale (COC), sulla base delle disposizioni di cui all'apposita regolamentazione (art.22, co.1, lett.b, CCDI 12/06/2019):
stanziamento: **€ 1.000,00**.
2. Tenuto conto della parziale imprevedibilità della reperibilità connessa alle casistiche di cui al precedente comma 1, le parti dispongono che gli stanziamenti ivi previsti, senza necessità di ulteriore contrattazione, potranno essere incrementati dal Responsabile dell'Ufficio Personale per garantire la completa corresponsione dell'indennità nel periodo di riferimento, sulla base delle effettive necessità.
 3. Eventuali economie dovessero realizzarsi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate al finanziamento della performance.

Art.17 – Indennità di turno

(art.23 CCNL 21/05/2018 e art.23 CCDI 12/06/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità di turno, in relazione alla previsione di cui all'articolo 23 del CCNL 21/05/2018 e dei compensi ivi previsti al comma 5, nonché dell'articolo 23 del CCDI 12/06/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti appartenenti al Comando della Polizia locale potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste, con decorrenza dal 01/01/2020:
stanziamento: **€ 27.000,00**
2. Tenuto conto della parziale imprevedibilità dell'indennità di turno connessa alle casistiche contrattualmente previste, le parti dispongono che lo stanziamento di cui al precedente comma 1, senza necessità di ulteriore contrattazione, potrà essere incrementato dal Responsabile dell'Ufficio Personale per garantire la completa corresponsione dell'indennità nel periodo di riferimento, sulla base delle effettive necessità.
3. Eventuali economie dovessero realizzarsi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate al finanziamento della performance.

Art.18 – Compensi per lavoro prestato in giorno festivo

(art.24, co.1, CCNL 14/09/2000 e art.68, co.2, lett.d CCNL 21/05/2018)

1. Per il finanziamento dei compensi spettanti in occasione delle prestazioni eventualmente rese nel giorno di riposo settimanale, in relazione alla previsione di cui all'articolo 24 del CCNL 14/09/2000 e dell'articolo 68, comma 2, lettera d) del CCDI 12/06/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti appartenenti al Comando della Polizia locale e dell'Ufficio Servizi demografici potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste, con decorrenza dal 01/01/2020:
stanziamento: **€ 750,00**
2. Tenuto conto della parziale imprevedibilità dei compensi di cui al presente articolo connessi alle casistiche contrattualmente previste, le parti dispongono che lo stanziamento di cui al precedente comma 1, senza necessità di ulteriore contrattazione, potrà essere incrementato dal Responsabile dell'Ufficio Personale per garantire la completa corresponsione dell'indennità nel periodo di riferimento, sulla base delle effettive necessità.
3. Eventuali economie dovessero realizzarsi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1

andranno ad incrementare le risorse destinate al finanziamento della performance.

**Art.19 – Compensi per rilevazioni statistiche ISTAT
(art. 43, L. 449/1997 e art. 70-ter CCNL 21/05/18)**

1. Sulla base di quanto comunicato dal Responsabile di Settore competente, risultano ad oggi euro 0,00 alimentanti il Fondo 2020, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, quali risorse trasferite dall'ISTAT per remunerare il personale per le prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
2. Il pagamento dei compensi di cui al comma precedente, nei limiti delle sole risorse trasferite dall'ISTAT, è disposto dal Responsabile competente sulla base della specifica normativa di settore ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL 21/05/2018; eventuali risorse dovessero residuare rispetto allo stanziamento iniziale costituirà economia di bilancio non utilizzabile ai fini del finanziamento degli altri istituti contrattuali.

**Art.20 – Compensi per la performance individuale ed organizzativa
(art.68, co.2, lett.a) e b) e art.8 CCDI 12/06/2019)**

1. In ossequio alla previsione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni sono destinate per l'anno 2020, ai fini dell'incentivazione della performance organizzativa e individuale del personale dipendente, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con delibera di Giunta n.129 del 28/06/2018, da assegnarsi in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 del CCDI 2019/2021 del 12/06/2019, le seguenti risorse, determinate in via previsionale sulla base dell'applicazione degli istituti contrattuali disciplinati dagli articoli precedenti:

stanziamento teorico performance : 48.698,00 (da ripartirsi 60% performance organizzativa e 40% performance individuale).
2. Per l'anno 2020 è confermata nel 10% del personale meglio valutato a livello di Ente, con arrotondamento all'unità superiore, la fascia delle eccellenze di cui all'articolo 8, comma 6, del CCDI 2019/2021 per l'attribuzione della maggiorazione del premio del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente in base all'articolo 69 del CCNL 21/05/2018 con riferimento alla performance individuale.
3. Tenuto conto della parziale imprevedibilità e aleatorietà di alcuni degli stanziamenti adottati per far fronte agli istituti indicati nel presente accordo, le parti dispongono che lo stanziamento di cui al precedente comma 1, senza necessità di ulteriore contrattazione, sarà consequenzialmente modificato in aumento o in diminuzione dal Responsabile dell'Ufficio Personale, sulla base di quanto effettivamente residuato dall'applicazione degli altri istituti, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018.

CAPO III – RIEPILOGO E MODIFICA DELLE POSTE

Art.21 – Sintesi utilizzo delle risorse

1. Tenuto conto degli stanziamenti disposti con il presente accordo, le risorse di cui al Fondo 2020 sono ripartite tra i vari istituti in via previsionale come riepilogato nel quadro di sintesi allegato al presente.

Art.22 – Modifica delle poste relative ai vari istituti contrattuali

1. Il Responsabile del Personale è autorizzato, senza necessità di ulteriore contrattazione, a modificare in positivo o in negativo il finanziamento degli istituti contrattuali disciplinati dal presente accordo per il periodo di vigenza dei medesimi nel corso del 2020, al fine di garantire il riconoscimento degli stessi a tutto il personale dipendente avente diritto in base alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali, laddove tale necessità si rendesse necessaria avuto riguardo alle seguenti ipotesi:
 - modifica dell'importo totale delle risorse decentrate quantificato con determinazione n.206 del 09/03/2020;
 - rideterminazione degli importi indisponibili alla contrattazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente accordo, dovuta a modificazioni della consistenza del personale o ad altri fattori;
 - minori o maggiori necessità di risorse per garantire il pagamento di tutti gli istituti contrattati in relazione al maggior numero di dipendenti aventi diritto agli emolumenti correlati rispetto a quelli preventivati o all'avvenuto maggior svolgimento di prestazioni rispetto a quelle previste implicanti il riconoscimento dei relativi compensi.

Allegato all'accordo economico 2020

QUADRO DI SINTESI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

ANNO 2020

T ₁	Totale generale Fondo 2020		€ 190.925,03
a	Somme non disponibili	Progressioni economiche	€ 61.885,06
b		Indennità di comparto	€ 40.573,28
c		Indennità ex VIII Q.F.	€ 1.549,36
T ₂	Totale somme indisponibili (a+b+c)		€ 104.007,70
T ₃	Totale negoziabile fondo 2020 (T1-T2)		€ 86.917,33
Utilizzo quota disponibile del Fondo 2019			
u ₁	Rif. Art.10, co.1, lett.a	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/18) condizioni disagiate (art.11, co.3, lett. a) CCDI 2019/21) – orari particolari (non ricorre la fattispecie nel 2020)	€ 0,00
u ₂	Rif. Art.10, co.1, lett.b	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/18) condizioni disagiate (art.11, co.3, lett. b) CCDI 2019/21) – assistenza organi istituzionali	€ 300,00
u ₃	Rif. Art.10, co.1, lett.c	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/18) rischi (art.11, co.4, lett.a) e b) CCDI 2019/21	€ 1.100,00
u ₄	Rif. Art.10, co.1, lett.d	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/18) maneggio valori (art.11, co.5, lett.a) e b) CCDI 2019/21	€ 720,00
u ₅	Rif. Art.11, co.1, lett.a	Indennità specifiche responsabilità (art.70 quinquies CCNL 21/05/18) - ruolo di Data Protection Officer (art.12, co.2, lett.a) CCDI 2019/21)	€ 1.500,00
u ₆	Rif. Art.11, co.1, lett.b	Indennità specifiche responsabilità (art.70 quinquies CCNL 21/05/18 - Ufficiale di stato civile e anagrafe con delega completa (art.12, co.3, lett.a) CCDI 2019/21)	€ 550,00
u ₇	Rif. Art.11, co.1, lett.c	Indennità specifiche responsabilità (art.70 quinquies CCNL 21/05/18) - Ufficiale elettorale (art.12, co.3, lett.a) CCDI 2019/21) – non ricorre la fattispecie	€ 0,00
u ₈	Rif. Art.11, co.1, lett.d	Indennità specifiche responsabilità (art.70 quinquies CCNL 21/05/18) - Addetti servizio protezione civile (art.12, co.3, lett.c) CCDI 2019/21)	€ 1.200,00
u ₉	Rif. Art.11, co.1, lett.e	Indennità specifiche responsabilità (art.70 quinquies CCNL 21/05/18) - Ufficiale giudiziario (art.12, co.3, lett.d) CCDI 2019/21)	€ 125,00
u ₁₀	Rif. Art.13	Compensi per i messi notificatori ex art.54 del CCNL del 14/09/2000 (art.15 CCDI 2019/21)	€ 174,33

U ₁₁	Rif. Art.14	Indennità di servizio esterno (art.56 quinquies CCNL 21/05/2018 e art.18 CCDI 2019/21)	€ 2.000,00
U ₁₂	Rif. Art.15	Indennità di funzione – vice comandante (art.56 sexies CCNL 21/05/2018 e art.19 CCDI 2019/21)	€ 1.000,00
U ₁₃	Rif. Art.16, co.1, lett.a	Reperibilità servizi demografici (art.24 CCNL 21/05/2018 e art.22, co.1, lett.a, CCDI 2019/21)	€ 800,00
U ₁₃	Rif. Art.16, co.1, lett.b	Reperibilità centro operativo comunale (art.24 CCNL 21/05/2018 e art.22, co.1, lett.b, CCDI 2019/21)	€ 1.000,00
U ₁₄	Rif. Art.17	Indennità di turno (art.23 CCNL 21/05/2018 e art.23 CCDI 2019/21)	€ 27.000,00
U ₁₅	Rif. Art.18	Compensi per lavoro giorno festivo (art.24, co.1, CCNL 14/09/2000 e art.68, co.2, lett.d CCNL 21/05/2018)	€ 750,00
U ₁₆	Rif. Art.19	Compensi Istat	€ 0,00
T ₄	Totale negoziato per i singoli istituti eccetto performance (U ₁ -U ₁₆)		€ 38.219,33
P	Rif. Art.20	Compensi per incentivare la performance (T ₃ -T ₄)	€ 48.698,00
T ₅	Totale utilizzo fondo 2019 (T ₂ +T ₄ +P)		€ 190.925,03

Allegato Fondo risorse decentrate anno 2020

DESCRIZIONE	2020
Risorse stabili	
IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 EX ART.67, COMMA 1, CCNL 21/05/2018 (rif.determina n.609 del 12/06/2019)	A € 163.160,41
RIA SU BASE ANNUA CESSATI ANNO PRECEDENTE (matr.17, 32, 39) – (ART. 67, co.2, lett.c Ccnl 21/05/2018)	B 1.509,30 €
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – (DICH.CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) – corrisposta a carico bilancio	C
	D
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITI (=A+B+C+D)	T1 € 164.669,71
CONSOLIDAMENTO DECURAZIONI 2011-2014 (ART.9, comma 2-bis DL n.78/2010)	E -€ 5.064,23
DECURTAZIONI PARTE FISSA - LIMITI 2016 (ART. 23, comma 2, D.LGS. n.75/2017)	F -€ 3.725,42
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE PER RIDUZIONE PERSONALE ANNO 2016 (EX ART.1, CO.236, L.208/2015)	G -€ 994,80
DECURTAZIONI PARTE FISSA - LIMITI 2015 (ART. 1, comma 236, L. n.208/2015)	H
TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI DI LEGGE (=T1-E-F-G-H)	T2 154.885,26 €
INCREMENTO € 83,20 PER n.89 DIP. AL 31/12/15 (ART.67, Co.2, lett.a, CCNL 21/05/18) - Non soggetto limite art.23, co.2, D.Lgs.75/17	I 7.404,80 €
AUMENTO DIFFERENZIALI POS.ECONOMICHE – (ART. 67, co.2, lett.b Ccnl 21/05/18) - Non soggetto limite art. 23 co.2 D.Lgs.75/2017	L 3.699,78 €
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITI (=I+L)	T3 11.104,58 €
TOTALE RISORSE STABILI (=T2+T3)	T4 165.989,84 €
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLAB. (ART. 43, L. 449/97; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 01/04/99 - ART.67, C.3, LETT.A CCNL 21/05/18)	v1
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	v2
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ex ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 01/04/99 - art.67, comma 3, lett.C CCNL 21/05/18)	v3 € 25.997,62
IMPORTI UNA TANUTM FRAZIONI DI RIA NON GODUTE CESSATI ANNO PREC. (ART.67, CO.3, LETT.D, CCNL 21/05/18) vedi campo "B"	v4 € 388,17
INTEGRAZIONE 1.2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21/05/2018 - EX ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	v5
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000 - ART.67, CO.3, LETT.F, CCNL 21.05.2018)	v6
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)- derivanti cause spese compensate	v7
DECURTAZIONI PARTE VARIABILE - LIMITI 2015 (ART. 1, comma 236, L. n.208/2015)	v8
DECURTAZIONI PARTE VARIABILE - LIMITI 2016 (ART. 23, comma 2, D.LGS. n.75/2017)	v9 -€ 213,84
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (=somma V1:V9)	T5 € 26.171,95
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART.68, C.1, CCNL 21/05/2018)	v10
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PREC. - (ART. 14, C.4, CCNL 01/04/1999 - ART.67, C.3, LETT.E) CCNL 21/05/2018)	v11
INCENTIVI TECNICI	v12
COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI - (derivanti da cause con vittoria di spese a caricocontroparte, acquisite in entrata al bilancio)	v13
COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 01/04/1999 - ART. 70-TER CCNL 21/05/2018)	v14
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 99/2011)	v15
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (=sommaV10:V15)	T6 € 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI (=T5+T6)	T7 € 26.171,95
TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI (=T4+T7)	T8 192.161,79 €
RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A.P. (RIF. DET.2366/2011)	R Rata 5/6 € 1.236,76
TOTALE EFFETTIVO FONDO (=T8-R)	T9 190.925,03 €